

**Legge 21 giugno 2022, n. 78**  
(Gazzetta Ufficiale n. 146/2022)

**Delega al Governo in materia di  
contratti pubblici**

**Esame e commento**

**Giugno 2022**

## Regolamento per i lavori (lettera a)

**La lettera a)** reca il principio di **stretta aderenza alle direttive comunitarie**, per cui la nuova disciplina dovrà attenersi il più possibile alla normativa dettata dalle direttive UE nn. 23, 24 e 25/2014. In particolare, viene specificato che il livello di regolazione deve corrispondere a quello minimo individuato dalle medesime direttive, in ossequio al c.d. divieto di *gold plating* nel recepimento del diritto comunitario. Pertanto, la nuova disciplina subirà una riduzione delle norme ed una loro auspicata razionalizzazione.

### Valutazione

Il criterio in esame prevede la ridefinizione della disciplina secondaria in via **meramente eventuale**.

ANCE, in sede di approvazione del DDL in Parlamento, ha fatto presente **la necessità** dell'adozione di un nuovo Regolamento attuativo, espressamente dedicato ai lavori pubblici, distinto da servizi e forniture, in cui recepire anche talune norme comunitarie. Ciò considerando che l'adozione di un tale Regolamento era già stata prevista dall'attuale Codice degli appalti (art. 216, comma 27-octies), sulla falsariga della previgente disciplina, e che la sua mancata adozione ha costituito nel tempo un fattore di disorientamento per le stazioni appaltanti e di appesantimento della normativa primaria con norme di dettaglio.

## Revisione del ruolo dell'ANAC (lettera b)

**La lettera b)** prevede la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

### Valutazione

Ance ha sempre sostenuto l'importanza di rafforzare le funzioni di vigilanza di ANAC, con abbandono di quelle di tipo regolatorio, più confacenti alle funzioni legislative

## Suddivisione in lotti (lettera d)

La **lettera d)** è relativa al principio della **suddivisione degli appalti** in lotti sulla base di criteri **qualitativi** o **quantitativi**, nonché del **divieto di accorpamento artificioso**.

### Valutazione

Il principio in esame appare fortemente positivo, ed in linea con la proposta ANCE volta a ribadire la necessità di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa, cosa particolarmente rilevante nel caso di affidamento di opere cd “a rete” e lavori di manutenzione, di importo più rilevante (sopra-soglia).

## Semplificazioni e sorteggio nelle procedure negoziate (lettera e)

La **lettera e)** reca il principio di **semplificazione** della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

Contiene, altresì, la previsione del **divieto** per le stazioni appaltanti di **utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

### Valutazione

L'introduzione di quest'ultimo principio è **positiva e risponde ad un'intensa azione dell'ANCE**, volta a **valorizzare le imprese sul mercato serie e adeguatamente qualificate**, eliminando, ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, **metodi casuali, qual è il sorteggio**.

Tale meccanismo, infatti, **svilisce la qualificazione acquisita dalle imprese**, in quanto non tiene in alcuna considerazione le effettive capacità dei potenziali concorrenti e vanifica qualunque possibilità di programmazione dell'attività di impresa.

## Semplificazioni, sviluppo sostenibile e criteri ambientali minimi (lettera f)

La **lettera f)** introduce, tra i principi e i criteri cui si dovrà attenere il legislatore delegato, anche quello della **semplificazione delle procedure**, finalizzate alla realizzazione di **investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca**, per il raggiungimento in particolare **degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030**. Viene, inoltre, prevista l'individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, in particolare mediante la definizione dei **criteri ambientali minimi**, che dovranno essere rispettati **obbligatoriamente, differenziati** per tipologie ed importi di appalto e **valorizzati economicamente** nelle procedure di affidamento. La norma, infine, introduce la definizione di sistemi di **rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali**.

### Valutazione

L'introduzione di questi principi è, in linea generale, positiva, sia perché finalizzati ad introdurre **semplificazioni procedurali** per investimenti in materia di sviluppo sostenibile, sia in quanto rispondono all'esigenza, più volte manifestata dall'Ance, di stabilire **criteri ambientali minimi differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente** nelle procedure di affidamento.

## Revisione dei prezzi (lettera g)

La **lettera g)** contiene il criterio relativo all'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un **regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non verificabili al momento di formulazione dell'offerta**. Tra queste, viene citata espressamente la variazione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

### Valutazione

La revisione dei prezzi durante l'esecuzione del contratto, infatti, è uno strumento necessario per mantenere costante l'equilibrio sinallagmatico tra i contraenti, talché non può essere rimessa alla sola scelta unilaterale delle stazioni appaltanti, ma dovrebbe essere resa obbligatoria, in presenza di condizioni obiettive.

La vicenda del caro materiali, su cui il Governo è dovuto intervenire in urgenza, pena il blocco generalizzato dei lavori, ha reso evidente la necessità di prevedere un meccanismo di revisione "a regime", attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali intervenuti e ricondurre i rapporti negoziali nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico.

Positiva, quindi, è l'introduzione nella legge di delega dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere un regime obbligatorio di revisione prezzi, **sebbene ANCE avesse evidenziato la necessità di eliminare la circostanza che tale meccanismo scatti al verificarsi di "particolari condizioni", per renderlo idoneo a garantire in generale la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione.**

In ogni caso, si ritiene positiva l'esplicita inclusione, tra le suddette condizioni, della variazione di costo derivante dal rinnovo dei CCNL, come peraltro richiesto dalle parti sociali nell'ambito dell'accordo sulle istanze del settore delle costruzioni di cui all'Accordo di rinnovo del ccnl del 3 marzo 2022.

### Clausole sociali (lettera h)

La **lettera h)** prevede, in primo luogo, la **facoltà** per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Inoltre, viene introdotto l'**obbligo** per le stazioni appaltanti di **inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti**, specifiche **clausole sociali** che prevedano, quali **requisiti necessari dell'offerta**, criteri orientati a:

1. garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato;
2. garantire l'**applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati

dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; garantire, inoltre, le **stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore**;

3. promuovere meccanismi e strumenti, anche di premialità, per realizzare le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate**.

### Valutazione

Pur condividendo, in via generale, le finalità perseguite dal Legislatore nel promuovere le **pari opportunità** di genere e generazionali, l'Ance **valuta negativamente l'introduzione dell'obbligo**, in capo alle stazioni appaltanti, di introdurre nei bandi di gara specifiche clausole in tal senso.

Nonostante l'azione di contrasto svolta dall'Associazione nel corso dell'iter parlamentare, infatti, la formulazione finale del suddetto criterio direttivo (*"previsione dell'obbligo"*) risulta più rigida di quella contenuta nella versione originaria del DDL (*"previsione della facoltà ovvero dell'obbligo"*). Come più volte segnalato dall'Ance, infatti, rendere obbligatorio l'inserimento di tali clausole non consente di operare le necessarie distinzioni in base alla tipologia di appalto: negli appalti di lavori, infatti, tali prescrizioni sono di difficile se non impossibile applicazione. L'Associazione, in ogni caso, porterà avanti le interlocuzioni già avviate con le varie istituzioni competenti (anche con riferimento alle specifiche disposizioni già vigenti per gli appalti PNRR/PNC, di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021), per sensibilizzarle sulla necessità di prevedere deroghe specifiche per il settore edile nell'applicazione di tali clausole.

Si valuta **positivamente**, invece, la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, **clausole finalizzate a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, benché non sia stata accolta la proposta dell'Ance di integrare tale disposizione con l'ulteriore obbligo di indicare espressamente la contrattazione collettiva di settore da applicare (tenendo conto, per i lavori edili, anche delle disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera).

Con riferimento, infine, alla previsione della **facoltà di riservare il diritto di partecipazione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (es. cooperative sociali)**, la valutazione è **negativa** in quanto tale criterio direttivo (introdotto nel DDL in seconda lettura) riguarda indistintamente gli appalti di servizi e forniture e gli appalti di lavori. Non è stata accolta, infatti, la richiesta dell'Ance di escluderne gli appalti di lavori, per evitare di alimentare fenomeni di dumping contrattuale da parte di operatori che

potrebbero realizzare lavori edili impiegando persone svantaggiate alle quali, però, non sarebbe applicato il CCNL edile bensì, ad esempio, quello delle cooperative sociali (con minori tutele per i lavoratori e oneri inferiori per il datore di lavoro).

## Bandi tipo (lettera m)

La **lettera m)** contempla la riduzione e certezza dei tempi di espletamento delle **procedure di affidamento e di esecuzione** dei contratti, attraverso l'utilizzo di procedure informatiche e digitalizzate e contratti tipo predisposti da ANAC sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La lettera in questione **prevede anche la riduzione degli oneri documentali** ed economici, per gli operatori economici:

- ✓ nella fase di partecipazione alla gara;
- ✓ in relazione all'adozione dei SAL ed al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti.

### Valutazione

Positiva

## Illecito professionale (lettera n)

La **lettera n)** prevede la razionalizzazione e semplificazione delle **cause di esclusione**, al fine di rendere le regole di partecipazione **chiare e certe**, individuando le fattispecie che configurano **l'illecito professionale**.

### Valutazione

Per ANCE, la disciplina delle cause di esclusione va ricondotta entro confini precisi, che ne garantiscano una equilibrata applicazione.

In tale ottica, **l'introduzione del principio di delega in questione è senza dubbio positiva.**

Il grave illecito professionale – ex articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attuale Codice degli appalti pubblici) - ha costituito, infatti, fin dall'entrata in vigore della normativa del Codice 50, una causa di esclusione particolarmente critica e foriera di contenzioso.

Sarebbe stato, tuttavia, opportuno chiarire, sempre in un'ottica di chiarezza e oggettività delle regole di partecipazione, **che l'esclusione di un concorrente**

**non possa essere disposta sulla base di valutazioni meramente soggettive dei fatti contestati ed in assenza di qualsivoglia certezza sulla loro fondatezza, ed il “mezzo adeguato” alla comprova dell’illecito dovrebbe essere sempre rappresentato da un accertamento giudiziale almeno di primo grado.**

### Localizzazione e intese istituzionali (lettera o)

La lettera o) prevede la **revisione e semplificazione** della normativa primaria in materia di programmazione, **localizzazione delle opere pubbliche** al fine di **rendere più celeri e meno conflittuali** le procedure finalizzate al raggiungimento dell’**intesa fra i diversi livelli territoriali** coinvolti.

#### Valutazione

**Positiva.** Il criterio va incontro a quanto da sempre sostenuto dall’Ance circa la necessità di rivedere, in chiave di semplificazione e razionalizzazione, le procedure per il raggiungimento dell’intesa fra le diverse istituzioni coinvolte ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica dell’opera. Occorre in particolare porre attenzione alla disciplina della programmazione e localizzazione delle opere pubbliche statali o d’interesse statale - attualmente contenuta nel Dpr 383/1994 e non nel Codice degli appalti – al fine di coordinarla e renderla coerente con la normativa generale sul tema.

### Semplificazione delle procedure (lettera r)

La lettera r) contiene il principio di **semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti** in materia di opere pubbliche

#### Valutazione

**La legge delega sul punto risulta molto positiva, considerato che oggi le cd. “procedure a monte della gara” risultano altamente complesse e in grado di ritardare notevolmente la cantierizzazione delle opere.**

Per ANCE, è infatti fondamentale lo snellimento delle procedure di approvazione dei progetti delle opere pubbliche – che attualmente si basano su tre livelli successivi di progettazione ciascuno oggetto di un autonomo procedimento approvativo - rafforzando su ciascun livello la funzione di raccordo, semplificazione e coordinamento che lo strumento della conferenza di servizi è chiamato a promuovere e tutelare.

**Più in generale, occorre snellire la fase che precede la messa a gara dei lavori, dove si concentra il 70% dei ritardi, portando “a regime” i poteri connessi al modello “commissariale” utilizzato per i lavori della tratta ferroviaria NA-BA,**



che hanno dato ottimi risultati in termini di accelerazione di tale segmento procedurale.

### Qualificazione degli operatori (lettera s)

**La lettera s) è relativa alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori**, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualifica.

#### Valutazione

Nell'ambito del criterio in questione, ANCE ha evidenziato in Parlamento **la necessità di recuperare il ruolo centrale dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, bilanciando la responsabilità di quest'ultimo nei confronti della stazione appaltante con una disposizione che consente di utilizzare, ai fini della qualificazione della stessa impresa aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto.**

Ciò, in coerenza sia con la normativa comunitaria sia con la giurisprudenza della Corte, che considerano coerente con i principi comunitari l'esecuzione dell'opera attraverso un subappaltatore. Infatti, secondo tale ricostruzione, un operatore economico è ammesso a presentare un'offerta, laddove si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto (ex multis, C-234/14 del 14 gennaio 2016 e C-305/08 del 23 dicembre 2009).

Le imprese italiane devono potersi qualificare al pari di quelle estere, anche attraverso i lavori eseguiti in subappalto.

Più in generale, ad avviso di ANCE occorre perfezionare la qualificazione delle imprese, al fine di garantire l'accesso al mercato di soggetti realmente idonei. L'attestazione SOA è condizione necessaria per partecipare alla gara ma, di fatto, non è più sufficiente. Spesso, infatti, vengono richiesti ulteriori requisiti di consistenza di personale al momento della gara, oltre che di lavori identici/similari a quelli base d'asta.

In questo contesto, non va dimenticato che il legislatore nazionale, in sede di recepimento delle nuove direttive UE, ha optato per mantenere il sistema delle SOA, sia pure con le necessarie modifiche e correzioni.

Serve infatti un “sistema di qualificazione nazionale unico”, anche di natura pubblicistica, che abiliti le imprese a partecipare alle gare di appalto, almeno in una determinata fascia d’importo.

Occorre naturalmente apportare alcune migliorie al sistema SOA, almeno per gli appalti contenuti al di sotto di una determinata fascia di importo, purché ciò non si traduca nella richiesta, gara per gara, di ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto all’attestazione. E’ indispensabile, inoltre, implementare la qualificazione SOA con i requisiti qualitativi/reputazionali, idonei a misurare il curriculum dell’impresa.

### Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione (lettera t)

**La lettera t)** concerne l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad **automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale** determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.

Per ANCE, è assolutamente condivisibile la previsione di un criterio di delega volto ad individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte, laddove non siano necessarie migliorie al progetto, e possono utilizzare il criterio del prezzo più basso.

Sebbene infatti sia da riformare il c.d. sistema “antiturbativa” - al fine di renderlo più efficace - l’esclusione automatica delle offerte anomale, per il “sottosoglia”, va tuttavia mantenuta, in quanto assicura velocità di assegnazione degli appalti, scongiura l’affidamento al massimo ribasso assoluto, ed elimina il contenzioso in gara.

È positiva, altresì, la precisazione sulla non assoggettabilità a ribasso sia dei costi della sicurezza (come, peraltro, già previsto dall’attuale impianto normativo) che dei costi della manodopera. Con specifico riferimento a questi ultimi, infatti, è stata accolta un’istanza da tempo avanzata dall’Ance, recentemente formalizzata anche nell’ “Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni” di cui all’Accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022 dalla stessa Ance, dalle Associazioni delle cooperative e da Feneal/UIL, Filca/CISL e Fillea/CGIL.

### **Varianti (lettera u)**

La **lettera u)** contempla il principio di ridefinizione della disciplina delle **varianti in corso d'opera**, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione.

#### **Valutazione**

Positiva

### **Partenariato pubblico-privato (lettera aa)**

La lettera aa) prevede la razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti.

#### **Valutazione**

Positiva

E' apprezzabile la previsione di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina del PPP, anche attraverso il ricorso a contratti tipo e bandi-tipo.

L'Associazione, infatti, da sempre promuove la standardizzazione dei contratti, al fine di favorire la diffusione di buone pratiche e sostenere amministrazioni e soggetti privati nella gestione di contratti complessi per i quali una corretta allocazione dei rischi è indispensabile per la riuscita dell'operazione.

La legge richiama, inoltre, l'obiettivo di estendere le forme di partenariato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria. Un obiettivo che oggi appare ancora più strategico in considerazione delle grandissime opportunità di sviluppo offerte dal Recovery Fund. L'ingresso di capitali privati potrà, infatti, supportare alcune delle iniziative di investimento che verranno finanziate dai 108 miliardi di euro che il PNRR destina, secondo le stime dell'Ance, ad interventi di interesse per le costruzioni, attivando un effetto leva positivo.

E' apprezzabile anche un maggiore coinvolgimento degli investitori professionali che dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle operazioni. Tuttavia, un maggiore ricorso alle forme di partenariato non potrà prescindere dal coinvolgimento delle imprese di

costruzioni che potranno dare il loro contributo fin dalle fasi iniziali di sviluppo del progetto.

Laddove ciò non possa essere garantito è comunque necessario che la fase di esecuzione dei lavori, a valle dell'affidamento della concessione, avvenga secondo le procedure di evidenza pubblica nel pieno rispetto della concorrenza e garantendo il regolare funzionamento del mercato.

### Garanzie (lettera cc)

La **lettera cc**) è relativa alla **revisione del sistema delle garanzie fideiussorie** per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una **disciplina omogenea** per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una **ritenuta di garanzia proporzionata** all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori .

#### Valutazione

Positiva. Il principio in esame consente di introdurre, anche nella legislazione italiana, forma di garanzia alternative a quelle bancarie/assicurative, già in uso in altri paesi UE

### Concessioni (lettera gg)

La **lettera gg**) introduce, positivamente, un criterio di delega volto a **disciplinare, tra le altre cose, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice affidate “senza gara”, con l’obbligo per tali soggetti, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni.**

#### Valutazione

Il principio in esame recepisce i contenuti espressi nella **sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 23 novembre 2021**, che ha censurato l'articolo 177 nella parte in cui obbligava i concessionari ad esternalizzare l'80 per cento dei contratti di loro competenza, potendo realizzare *in house* (se pubblici) o attraverso imprese collegate e/o controllate (se privati) la restante quota - abbia riguardato anche i concessionari autostradali, che quindi si ritiene continuino a soggiacere alla diversa quota del 60/40.

Nell'esporre le ragioni del giudizio di incostituzionalità delle norme censurate, infatti, la Corte fa **costantemente ed esclusivamente menzione del riparto percentuale 80-20**, mentre non viene mai citato il rapporto 60-40, relativo ai concessionari autostradali, che quindi deve ritenersi ancora vigente.

Di tale vincolo, quindi, si dovrà, per ANCE, tener assolutamente conto anche in fase di riscrittura del Codice, verificandosi altrimenti **un grave scostamento rispetto a quanto disposto dai principi eurounitari e una sottrazione di quote importanti di mercato dal libero gioco della concorrenza**, con la conseguenza che l'ordinamento italiano si troverebbe nuovamente esposto al rischio di subire procedure di infrazione da parte della Commissione UE, come già avvenuto nel 2006. I vincoli di cui all'articolo 177 sono stati, infatti, imposti proprio al fine di riallineare la disciplina interna ai principi imposti in materia dal diritto UE, **recuperando il gap concorrenziale attraverso la messa in gara dei lavori di competenza dei predetti concessionari**.

### Procedure di pagamento (lettera ii)

La **lettera ii)** è relativa alla **semplificazione ed accelerazione delle procedure di pagamento** da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

#### Valutazione

Positiva

### Collegio consultivo tecnico (lettera II)

La **lettera II)** concerne l'**estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale**, anche in materia di esecuzione del contratto.

Il contenzioso, sia in fase di gara che in quella esecutiva, rappresenta una delle criticità generale del sistema di realizzazione dei lavori pubblici.

#### Valutazione

ANCE, in sede di approvazione del DDL delega, ha sottolineato l'importanza di potenziare **gli strumenti di tutela alternativi al contenzioso giudiziario**, nell'ottica di risolvere in tempo utile eventuali contenziosi che dovessero originarsi in sede di esecuzione dei lavori.

**In questo contesto, per l'Associazione, l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico rappresenta una delle più importanti novità introdotte da ultimo, per addivenire in tempi rapidi al superamento delle controversie che possono sorgere in corso d'esecuzione, e così giungere celermente alla realizzazione delle opere.** Sarebbe stato, quindi, opportuno, renderlo pienamente operativo e ad applicazione generalizzata per tutti gli appalti di lavori, senza distinzioni in ragione degli importi, anche perché la stragrande maggioranza dei contratti pubblici affidati in Italia sono di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

### **ITER di approvazione del nuovo Codice**

Il comma 4 della Legge disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.

In particolare, come previsto dal comma 1, **i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.**

Gli stessi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema legislativo, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere. Gli schemi saranno, successivamente, trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunceranno nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto legislativo potrà comunque essere adottato.

**Particolarmente importante è la previsione, contenuta nel comma 4, che attribuisce un ruolo chiave al Consiglio di Stato nell'adozione del provvedimento attuativo della legge delega.**

**Il Supremo Collegio, infatti, sarà impegnato** (in virtù della facoltà esercitata dal Governo in tal senso, ai sensi dell'art. 14, numero 2°, del regio decreto n. 1054 del 1924, recante il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato) **nella "stesura dell'articolato normativo", avvalendosi di magistrati di Tar, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali presteranno la loro attività "a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese".**

**Si tratta di una previsione particolarmente innovativa, che dovrebbe contribuire** a semplificare l'iter di approvazione, dal momento che Consiglio di Stato, intervenendo in fase redigente, non dovrà poi (come in passato) esprimere un parere sulla bozza di decreto.

Tra le varie previsioni di ordine procedimentale, il comma 4 conferma, altresì, **la possibilità per il Governo, entro due anni** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, **di apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune**, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della delega.

27 giugno 2022